

Sentenze e pareri



Impiego pubblico - Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio - Nesso di causalità - Prova - Onere del Dipendente.

In sede di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio spetta la dipendente documentare l'esistenza di un preciso nesso di causalità fra la specificità dell'impegno lavorativo richiesto e la menomazione prodottasi a danno della sua integrità psico-fisica.

Cfr. TAR Napoli, Sez. IV, 16 febbraio 1995 n. 74.

TAR Lazio - Roma, Sez. II ter, 24 luglio 2008, n. 7385 (Mass. Giur. Amm. 7-8/2008 Parte II)

1. Procedimento Amministrativo - Comunicazione di avvio - Obbligo - Applicazione acritica e formalistica - Esclusione - Conseguenza.

2. Industria e commercio - medicinali - Medicinali veterinari - Sospensione della vendita - Per inosservanza regole in materia di registrazione transazioni ex D.L.vo n. 119 del 1992- Legittimità.

1. L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non va applicato in modo acritico e formalistico, dovendo essere letto alla luce dei criteri generali che governano l'azione amministrativa e individuano i contenuti essenziali del rapporto tra esercizio del pubblico potere e tutela della posizione del privato (ragionevolezza, proporzionalità, logicità, adeguatezza), con la conseguenza che da esso si può prescindere, tra l'altro, quando il soggetto interessato ha comunque acquisito *aliunde* la conoscenza del procedimento in tempo utile per realizzare l'eventuale partecipazione all'*iter* istruttorio, ossia in una fase idonea a consentirgli la prospettazione dei fatti, documenti, memorie e interpretazioni di cui l'autorità procedente deve tener conto in sede di emanazione del provvedimento conclusivo.

2. Ai sensi dell'art. 21 D.M. 16 maggio 2001 n. 306 è legittimo il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione alla vendita di medicinali veterinari in presenza dell'inosservanza delle regole in materia di registrazione delle transazioni previste dall'art. 31 D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 119, a prescindere dall'accertamento di vendite di prodotti medicinali senza prescrizione medica.

Cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2007, n. 2468 e Sez. IV, 9 dicembre 2002 n. 6693.

TAR Piemonte, Sez. II, 31 luglio 2008, n. 1802, (Mass. Giur. Amm. 7-8/2008 Parte II).

1. Ricorso giurisdizionale - Legittimazione - Attiva - Ordini professionali - Presupposti.

2. Professioni - Ordini professionali - Principio di libertà di lavoro autonomo e libertà impresi di servizi - Applicabilità - Limiti.

3. Agricoltura - Contributi - Offerte e servizi per catalogo verde - Regione Emilia Romagna - Provvedimento regionale - Illegittimità in parte qua - Fattispecie.

1. Gli ordini professionali hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti di violazione di norme poste a tutela della professione, ma anche ogniqualvolta si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria e anche nell'ipotesi in cui possa configurarsi un ipotetico conflitto tra Ordini e singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato che l'Ordine assume invece essere lesivo dell'interesse istituzionalizzato della categoria; pertanto, la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, per essere idonea ad escludere la legittimazione ad agire dell'Ordine professionale, deve essere sostanziale, essendo all'uopo insufficiente la circostanza meramente eventuale e giuridicamente insignificante che alcuni

professionisti possano beneficiare del provvedimento che l'Ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato della categoria.

2. Il sistema degli ordinamenti professionali disegnato dall'art. 33 comma 5 Cost., si ispira al principio della concorrenza e della interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale, ma quello degli interessi di una società, connotati in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità, il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica; pertanto, al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari).

3. In tema di aiuti diretti alle aziende agricole, in Emilia Romagna, è illegittimo il provvedimento regionale avente per oggetto l'avviso pubblico per la presentazione di offerte e servizi per l'implementazione del "catalogo verde" nella parte in cui richiede - quanto ai servizi di consulenza e informazione - per tutto il personale impiegato, e quindi anche per gli iscritti all'Ordine ricorrente: a) «Un'attività almeno biennale nell'offerta di servizi alle imprese, su ambiti attinenti alle materie e settori per i quali si propone la consulenza»; b) un percorso formativo per almeno 60 ore nell'ultimo biennio ovvero un'ulteriore esperienza lavorativa di almeno un anno oltre ai due sopraindicati.
Cfr. TAR Bari, Sez. I, 4 marzo 2008 n. 483.

Cfr. Corte Cost. 21 luglio 1995 n. 345.
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, 22 luglio 2008, n. 3473 (Mass. Giur. Amm. 7-8/2008 Parte II).

Sanitario - Veterinario - Trattamento di previdenza - Maggiorazione contributiva ex art. 12 comma 1 L. n. 136 del 1991 - Soggetto obbligato alla riscossione e al versamento - Individuazione - Duplice ipotesi.

Ai fini dell'individuazione del soggetto che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L. 12 aprile 1991 n. 136, è tenuto a riscuotere e a versare la maggiorazione contributiva sui corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attività professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, Enti o soggetti pubblici, è necessario distinguere a seconda che si tratti di veterinari legati da rapporto di lavoro subordinato con una persona giuridica, nel qual caso "operatore" ai detti fini deve ritenersi l'Ente e non la persona fisica del dipendente, o che si tratti di libero professionista legato all'Ente o all'associazione da un rapporto di collaborazione professionale, nel qual caso occorre aver riferimento in concreto alla convenzione che lega le parti, restando obbligato all'adempimento il soggetto deputato a riscuotere il corrispettivo.

Cass. Civile, Sez. Lav., n. 9554, 11 aprile 2008 (Mass. Giur. Amm. 4/2008 Parte III).

Trattamento economico pubblici dipendenti - Ferie non godute - Compenso sostitutivo - Dipendente in aspettativa per infermità - Spetta.

Il pubblico dipendente ha diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di collocamento in aspettativa per infermità, trattandosi di fatto a lui non imputabile.

Cfr. Sez. VI 26 maggio 1999 n. 670 in Cons. Stato 1999, I, 936.

Cons. di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2008, n. 1765 (Mass. Giur. Amm. 4/2008 Parte I).

Responsabilità della Pubblica Amministrazione - Danno cagionato da animali - Fauna selvatica - Danni a produzione agricola - Regione Lombardia - Soggetto passivo - Individuazione.

Ai sensi dell'art. 26 L. 11 febbraio 1992 n. 157 e dell'art. 47 L. Reg. Lombardia 16 agosto 1993 n. 26, la Regione non è contemplata fra i soggetti obbligati al risarcimento dei danni alla produzione agricola provocati dalla fauna selvatica, essendo tenuta esclusivamente all'istituzione del fondo dal quale devono attingere le Province, gli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, dei titolari delle strutture territoriali private, dei proprietari o dei conduttori dei fondi o dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile, in quanto il soggetto rispettivamente obbligato al detto risarcimento va individuato dal luogo nel quale si è verificato il danno medesimo.

TAR Lombardia - Milano, Sez. I, 13 settembre 2006 n. 1951 (Mass. Giur. Amm. 9/2008 Parte II).

Concorso - Titoli - Valutazione - Pubblicazioni - Deposito - Necessità - Dichiarazioni sostitutive - Inammissibilità.

Nei concorsi indetti per l'accesso ai posti di pubblico impiego, la valutazione delle pubblicazioni dichiarate dai candidati è condizionato al loro materiale deposito da parte degli interessati, non essendo sufficiente al fine dell'attribuzione del punteggio di merito, indicato nel bando solo nel limite massimo, la dichiarazione autocertificativa resa ai sensi dell'art. 47 T.U. 28 dicembre 2000 n. 445.

Cons. di Stato, Sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1928 (Mass. Giur. Amm. 4/2008 Parte I).

Le massime sono tratte dalla Rassegna mensile Giurisdizione Amministrativa per gentile concessione della Soc. Edizioni Libra.
www.sentenzeitalia.it